



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

I.C. TAVERNERIO

Via Risorgimento, 22 – 22038 TAVERNERIO(CO)

C.F. 80019180134

Tel. 031426265-Fax 031420159

Mail Uffici: coic817001@istruzione.it Sito web : <http://www.ictavernerio.gov.it> PEC: coic817001@pec.istruzione.it

CIRCOLARE NR. 71 del 4.5.2015

**A TUTTI I DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO**

OGGETTO: ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2015-2016

Con la [nota prot. n. 3690 del 29/04/2015](#) sono state diramate dal Miur le annuali istruzioni in materia di adozione dei libri di testo, confermando sostanzialmente quanto già definito per lo scorso anno scolastico con la [nota 2581 del 9 aprile 2014](#).

La nota offre precisazioni sui tetti di spesa e ricorda che **le adozioni devono essere deliberate dal Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio**.

L'art. 7 del D.lgs. 297/94 attribuisce la responsabilità dell'adozione dei libri di testo al **Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di interclasse (scuola primaria) o di classe (scuola secondaria)**. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, debbono essere **coerenti con il Piano dell'offerta formativa ed attuate con criteri di trasparenza e tempestività** (D.P.R. n. 275/99, art. 4).

E' quindi fondamentale curare la **puntuale verbalizzazione delle sedute dei Consigli di interclasse e di classe**.

Eventuali sforamenti dei tetti di spesa devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% e devono essere adeguatamente motivati da parte del Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio di istituto.

Secondo la Legge n. 221/2012, la delibera del Collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

I dati delle adozioni dovranno essere trasmessi dalle istituzioni scolastiche entro il **15 giugno** prossimo, utilizzando i canali già adottati negli anni passati. La nota del Miur ricorda che non è consentito modificare ad anno scolastico iniziato le delibere adottate, anche per il fatto che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle lezioni.

Le scelte operate dal Collegio dei docenti sono soggette all'obbligo di pubblicità sul sito Web delle istituzioni scolastiche e sulla piattaforma "Scuola in Chiaro".

Nella pubblicazione dell'elenco dei libri di testo adottati occorre **distinguere i testi obbligatori da quelli consigliati**. A tal proposito è bene ricordare che tra i testi consigliati possono essere compresi solo quelli che hanno carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento o singoli contenuti digitali integrativi (L. 128/2013, art. 6c.2).

L'art. 11 della Legge n. 221/2012 **ha abolito**, già a partire dall'anno scolastico 2014/2015, **il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici** (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come l'obbligo quinquennale per gli editori di non modificare i contenuti dei

testi. Questi vincoli, che hanno alimentato un nutrito contenzioso, erano stati imposti dall'art. 5 della Legge n. 169/2008.

Ai sensi del D.M. n. 781/2013 **il Collegio dei docenti può adottare, limitatamente alle nuove adozioni, libri di testo nella versione digitale oppure mista.** In particolare l'Allegato al Decreto ministeriale offre un riepilogo delle tipologie di libri di testo:

1. **versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi** (mista di tipo a -considerata del tutto residuale)
2. **versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi** (mista di tipo b - ritenuta la più funzionale nella fase di transizione)
3. **libro di testo in versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi.** La scelta di questa tipologia di libri di testo richiede l'adozione generalizzata di dispositivi personali di fruizione e adeguate competenze digitali dei docenti.

I contenuti digitali integrativi, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato al D.M. 781/2013, comprendono oltre ai contenuti editoriali forniti ad integrazione del libro di testo, anche materiali acquisiti dalla rete mediante una ricerca individuale o collettiva o materiali prodotti dai docenti anche con il coinvolgimento dei discenti (*"Fra le caratteristiche più diffuse dei contenuti digitali integrativi ci sono, oltre alla modularità, la riutilizzabilità, l'uso di strumenti interattivi e di simulazione, la capacità di favorire l'interazione collaborativa, il forte collegamento con la rete ..."*).

Nell'Allegato al D.M. 781/2013 si trovano anche alcune indicazioni sulle caratteristiche dei libri digitali: *"nella realizzazione di libri di testo digitali avranno particolare rilievo gli strumenti dello storytelling multimediale, dell'infografica, della visualizzazione in forma animata e interattiva di dati e informazioni. Al centro dell'attenzione saranno dunque le possibilità offerte dall'integrazione di codici comunicativi diversi (testo, immagini, audio, video) nel campo della rappresentazione delle informazioni, della narrazione multimediale, della capacità di motivare e di suscitare attenzione, nonché di stimolare le capacità di comprensione, memorizzazione, astrazione, argomentazione."*

Il Collegio dei docenti può, in luogo dell'adozione dei libri di testo, indicare strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso. E' così stato rimosso il preesistente vincolo della obbligatorietà dell'adozione dei libri di testo, sulla linea di quanto avviene anche nella maggior parte dei Paesi europei (Decreto legge n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013, art. 6).

La novità più interessante dell'art. 6 della Legge n. 128/2013 è inoltre nella previsione che **consente agli istituti scolastici di elaborare autonomamente materiali didattici digitali, da utilizzare come libri di testo per specifiche discipline. Per i formati digitali occorre assicurare le caratteristiche di accessibilità.**

Nella Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca) è espresso il concetto di accessibilità e cioè la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nel caso in cui debbano essere utilizzati *plug in* o *software* specifici per la fruizione, questi devono essere disponibili in *download*, gratuitamente sul sito dell'editore o comunque con collegamenti sul sito di riferimento, e in modo compatibile con i principali sistemi operativi e *web browser* (D.M. 781/2013). Naturalmente le stesse indicazioni tecniche dovranno essere rispettate anche nella produzione di materiali da parte degli istituti scolastici. Si dovrà inoltre prestare attenzione per i materiali scaricati dal web (foto, immagini, testi scritti, filmati, ecc.), alla normativa che regola il rispetto di diritto d'autore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio Pavoni